

Codice A1102A

D.D. 7 agosto 2024, n. 927

INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI ex Legge 210/92- TRASFERIMENTO AL CONTO SANITARIO



ATTO DD 927/A11000/2024

DEL 07/08/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI ex Legge 210/92-TRASFERIMENTO AL CONTO SANITARIO

La legge 25 febbraio 1992, n. 210 come successivamente modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, dalla legge 25 luglio 1997, n. 238 e dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362 ad oggetto “INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI” prevede all’art. 1 che:

“Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.”

Al successivo art. 8 la citata legge prevede:

- “1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanità.*
- 2. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 19 miliardi per l’anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del Ministero della Sanità per l’anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.*
- 3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”*

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all’art. 114, ha disposto il conferimento alle Regioni di tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria con eccezione di quelli espressamente mantenuti allo Stato.

Tra le funzioni trasferite rientrano anche quelle in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge n. 210/1992.

Con successivi provvedimenti attuativi si è provveduto al trasferimento delle predette funzioni e compiti: in particolare, con il DPCM 26.05.2000, sono state individuate le risorse da trasferire alle

Regioni prevedendo che le stesse fossero iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere successivamente ripartite.

Con i successivi DPCM 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 si è proceduto alla rideterminazione delle risorse finanziarie.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le risorse finanziarie da erogare alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria sono state azzerate dall'anno 2012.

Successivamente, la Legge 23 dicembre 2014, n.190 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato {legge di stabilità 2015}", al comma 186 dell'art. 1, ha previsto un contributo pari a 735 milioni di euro alle Regioni per gli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla L. 210/1992 erogati dalle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e per gli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa di cui al citato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 30-10-2023 66039 indennizzo fino al 31 dicembre 2011.

Con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 maggio 2015, adottato di concerto con il Ministero della Salute, è stato approvato il riparto del precitato contributo.

Anche con il precitato Decreto, il fondo per gli indennizzi di cui alla L. 210/1992 è rimasto in capo al Ministero dell'economia e delle finanze mentre alle Regioni vengono assegnati finanziamenti vincolati, distinti dal Fondo Sanitario Regionale.

L'art. 1, comma 586 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto che "Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle Regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati dalla Regione agli aventi diritto".

Tuttavia, a decorrere dal 2015, come evidenziato anche dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel Documento repertorio n. 18/144/CR05/C2 del 18 ottobre 2018 concernente "Prime valutazioni sul disegno di legge recante bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021: "le Regioni dal 2015 stanno anticipando la corresponsione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015.

Si deve, inoltre, evidenziare che l'art. 123 del Decreto Legislativo 112/1998 espressamente prevede che "sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" con la conseguenza, riconosciuta da pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che la titolarità del lato passivo del rapporto controverso spetta in ogni caso al Ministero della Salute.

Quanto alle anticipazioni da effettuarsi da parte della Regione, si evidenzia che il Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA ha, talvolta, censurato alcune Regioni sostenendo che gli oneri relativi alla 210/1992 non devono gravare sul Sistema Sanitario Regionale in quanto prestazione assistenziale. Tale orientamento è basato sulla sentenza n. 12538 del 09.06.2011 della Corte Suprema di Cassazione S.U. Civili .

Visto l'obbligo di anticipazione da parte delle Regioni, non potendo gravare il fondo per il riconoscimento degli indennizzi di cui alla legge 210/92 sul Fondo Sanitario Regionale, si è ritenuto necessario dare copertura all'anticipazione a valere sulle risorse regionali derivanti dalla manovra fiscale regionale di cui all'art.11 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78.

Il Tavolo congiunto adempimenti Programma Operativo – Ministero Salute - Ministero

dell'Economia e Finanza, ha chiarito quanto segue: "Per i contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92": tale voce deve accogliere i contributi da Regione extra fondo per la copertura di indennizzi di cui alla legge n. 210/1992. Si ricorda che tali contributi di natura previdenziale non possono gravare sul finanziamento del fabbisogno sanitario standard dedicato alla spesa corrente per i LEA. Le risorse del bilancio regionale devono garantire la copertura di quanto iscritto nella corrispondente voce di costo (BA1320)".

Atteso che nella riunione di monitoraggio dei conti consuntivi del sistema sanitario 2023 svoltasi in data 31 luglio 2024 è stato rilevato al 31/12/2023 un credito GSA di 27 mln nei confronti di Regione relativi ai contributi ex legge 210/92;

Preso atto della richiesta del tavolo di provvedere all'azzeramento del suddetto credito nel triennio 2024-2026 mediante trasferimenti dal conto ordinario al conto sanitario per un importo complessivo di 27 mln, per un importo di almeno euro 9 mln annui;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Pag 1 di 4;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2.10.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- la D.G.R. 3-6467 del 30/01/2023 "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" che disciplina altresì le misure di prevenzione della corruzione nell'apposita sezione;
- la Legge Regionale 26 marzo 2024 n.8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024);
- la Legge Regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la DGR 5-8361 del 27/03/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";

determina

di provvedere nel triennio 2024-2026 all'azzeramento del credito di cui in premessa mediante trasferimenti dal conto ordinario al conto sanitario, per un importo annuo almeno pari a euro 9 mln ed in coerenza con le operazioni di chiusura di ciascuna annualità delle manovre fiscali regionali di cui all'art.11 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78.

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri